



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Giudice, dott. Giovanni Liberati, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. **4627** del R.G. Civ. dell'anno **2011**, avente ad oggetto intermediazione finanziaria

promossa da

[REDACTED] rappresentata e difesa dall'Avvocato Sebastiano Zuccarello, presso il quale è elettivamente domiciliata in Torino, in via Magenta 36, in forza di procura speciale a margine dell'atto di citazione.

ATTRICE

contro

S.p.a. [REDACTED] con sede in Roma, piazzale Giulio Douhet 31, in persona del suo procuratore speciale, Avvocato Alessandra Pitet, rappresentata e difesa dall'Avvocato Patrizia Polliotto, presso la quale è elettivamente domiciliata in Torino, in via Roma 366, in forza di procura speciale in calce alla copia notificata dell'atto di citazione.

CONVENUTA

Conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 20 marzo 2013

Per l'attrice:

“ Nel merito, condannare la banca convenuta al pagamento della somma di euro 206, corrispondente al contributo unificato versato per il presente giudizio, o quell'altra somma che sarà ritenuta di giustizia. Sempre nel merito, accertare e dichiarare la nullità del contratto quadro per mancanza di forma scritta e conseguentemente dichiarare la nullità dell'operazione di investimento in titoli Parmalat per cui è causa e per l'effetto dichiarare tenuta e condannare la convenuta al pagamento a titolo di restituzione a favore dell'attrice della somma di euro 20.174,31, ovvero della somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione dalla data della operazione al saldo.

In via alternativa accertare e dichiarare la nullità dell'operazione di investimento in titoli Parmalat per cui è causa, per violazione degli articoli 30 Tuf e 36 del regolamento Consob numero 11.522/1998 e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento a titolo di restituzione all'attrice della somma di euro 20.174,31, ovvero di quella somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione dalla data dell'operazione al saldo.

In via alternativa, accertato l'inadempimento della banca convenuta, dichiarare tenuta e condannare la convenuta al pagamento, a titolo risarcitorio, a favore dell'attrice, della somma di euro 20.174,31, ovvero di quella somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione dalla data dell'operazione al saldo.

In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre Iva, cpa e contributo forfettario, da distrarsi a favore del difensore antistatario “.

Per la convenuta:



“ In via principale, respingere le domande tutte formulate dalla attrice nei confronti della banca convenuta, dichiarando che nulla quest'ultima deve per i titoli dedotti in giudizio.

In via subordinata, per l'ipotesi in cui le domande di condanna dell'attrice dovessero trovare, in tutto od in parte, accoglimento, determinare la somma dovuta alla attrice detraendo dal suo ammontare:

- il valore attuale delle obbligazioni per cui è causa, tuttora in proprietà della attrice e attualmente depositate presso la ██████████

- l'ammontare delle cedole che tali obbligazioni hanno generato, oltre gli interessi legali, con decorrenza dalle singole date in cui le cedole sono state pagate;

- un importo (da determinarsi eventualmente secondo equità) per tenere conto del concorso di colpa della attrice nella valutazione del danno ex articolo 1227 c.c.

In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre Iva, cpa e rimborso forfettario, ovvero in subordine, con integrale compensazione delle medesime fra le parti”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con citazione notificata il 15 febbraio 2012 Grazia Vinci ha evocato in giudizio innanzi a questo Tribunale la ██████████ esponendo che:

- il 24 gennaio 2000 essa aveva sottoscritto presso la sede della banca convenuta un contratto di deposito titoli e, disponendo di risparmi per € 20.000, nell'estate del 2001 aveva chiesto indicazioni ai dipendenti della convenuta su come investire tale somma, precisando che la sua intenzione era di investire in prodotti sicuri, non speculativi, con garanzia del capitale;

- il 2 agosto 2001 un promotore finanziario della convenuta le aveva consigliato di acquistare le obbligazioni emesse dal gruppo Parmalat, qualificandole come titoli sicuri, affidabili e garantiti, e così, nello stesso giorno, essa aveva acquistato in contropartita diretta obbligazioni Parmalat Finance 6,80% 06 EUR, del valore nominale di euro 20.000 ed un esborso complessivo di euro 20.174,31;

- l'acquisto di tali obbligazioni era avvenuto fuori dagli uffici della banca e, dunque, con modalità fuori sede, inoltre l'operazione si era perfezionata senza alcuna informazione sulle caratteristiche del titolo, nonostante fosse noto ai funzionari della banca che i suoi obiettivi erano meramente conservativi e che essa era inesperta di investimenti finanziari, con la conseguente inadeguatezza dell'investimento disposto;

- a seguito della dichiarazione di insolvenza del gruppo Parmalat, nel dicembre 2003, essa aveva perduto l'intero capitale investito nell'operazione e le spese di commissione, che aveva inutilmente richiesto alla convenuta.

Tanto premesso in fatto, ha eccepito preliminarmente la nullità dell'operazione di investimento a causa dell'inesistenza del contratto quadro, in violazione dell'articolo 23 Tuf e dell'articolo 30 del regolamento Consob numero 11.522/1998, in quanto nel contratto predisposto dalla convenuta non erano specificati i servizi forniti, il periodo di validità e le modalità di rinnovo e modifica del contratto, le modalità di disposizione degli ordini, la frequenza ed il tipo di contenuti della documentazione da fornire all'investitore, le modalità di costituzione e ricostituzione della provvista o garanzia delle operazioni disposte, le altre condizioni contrattuali per la prestazione del servizio, con la conseguente insufficienza del documento contrattuale.

Ha eccepito anche la violazione dell'articolo 30 Tuf e dell'articolo 36 del suddetto regolamento Consob 11.522/1998 in quanto l'acquisto era avvenuto al di fuori degli uffici della banca convenuta, all'interno del veicolo dell'attrice, con modalità fuori sede, omettendo la comunicazione della facoltà di recesso nei sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore (così detto jus



poenitendi), con la conseguente nullità del contratto, dovendo essere intesa in senso ampio l'attività di collocamento, ricomprendendovi tutti i servizi di investimento.

Ha lamentato anche l'inadempimento della convenuta agli obblighi informativi propri degli intermediari finanziari, tenendo conto anche della rischiosità delle obbligazioni Parmalat in questione, emesse per fare fronte al debito contratto dal gruppo Parmalat con vari istituti di credito, tra cui il gruppo San Paolo Imi, a cui apparteneva la banca convenuta; ha pertanto prospettato la violazione dell'articolo 21 Tuf, per la mancata conoscenza degli strumenti finanziari offerti, il conflitto di interessi, in relazione all'articolo 27 del suddetto regolamento Consob 11.522/1998, la violazione degli obblighi informativi e la mancanza di espressa autorizzazione scritta all'operazione, con il conseguente obbligo di risarcimento del danno da parte della convenuta, anche in considerazione della non adeguatezza dell'operazione, in violazione dell'articolo 29 del medesimo regolamento Consob.

Ha pertanto concluso chiedendo la condanna della convenuta alla restituzione della somma investita di euro 20.174,31, anche a titolo di risarcimento del danno, con vittoria di spese, come in epigrafe.

La banca convenuta, costituitasi tempestivamente, con comparsa depositata il 14 maggio 2012, essendo stata indicata quella del 4 giugno 2012 quale udienza di prima comparizione, ha resistito a tali domande, esponendo che:

- il 24 gennaio 2000 l'attrice aveva concluso presso gli uffici dei propri promotori finanziari un contratto di apertura di conto corrente, deposito titoli ed intermediazione di valori mobiliari;
- in occasione della conclusione del contratto di promotore finanziario le aveva chiesto informazioni sulla sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, sulla sua situazione finanziaria, sui suoi obiettivi di investimento e sulla sua propensione al rischio, ma l'attrice aveva ritenuto di non fornire alcuna informazione riguardo ed aveva attestato di aver ricevuto il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari, in ottemperanza a quanto previsto dal suddetto regolamento Consob 11.522/1998;
- il 2 agosto 2001 l'attrice aveva disposto l'acquisto delle obbligazioni in questione, del valore nominale di euro 20.000, non in contropartita diretta, ed in tale occasione il promotore finanziario aveva illustrato all'attrice i rischi dell'operazione, egualmente disposta dalla attrice;
- al domicilio dell'attrice erano poi stati trasmessi la nota informativa specifica (o fissato bollato) prevista dall'articolo 61 del regolamento Consob e gli estratti del conto corrente di corrispondenza;
- tali obbligazioni avevano poi generato cedole a favore dell'attrice, che la stessa aveva incassato.

Tanto premesso, circa lo svolgimento del rapporto intercorso con l'attrice e le circostanze nelle quali era avvenuto l'acquisto dei titoli oggetto delle doglianze della attrice medesima, ha contestato di essere portatrice di alcun interesse in conflitto con quello della attrice ed eccepito la prescrizione dell'azione di annullamento conseguente a tale conflitto, peraltro non esercitata dalla attrice.

Ha inoltre affermato l'intervenuta convalida dell'operazione da parte dell'attrice, in conseguenza della ratifica dell'operazione di acquisto effettuata per suo conto dalla banca, approvata tacitamente dalla attrice.

Ha contestato di aver sollecitato, per il tramite del proprio promotore finanziario, l'attrice a compiere l'operazione in questione, del cui contenuto era stata correttamente informata, in particolare in ordine alle caratteristiche essenziali di redditività e di rischio dello strumento finanziario in questione, corrispondente alle propensioni della attrice che aveva acquistato altre obbligazioni speculative (obbligazioni Ericsson 6,375% 06 EUR per euro 21.000), tenendo conto delle informazioni all'epoca



disponibili su tali titoli, che avevano una quotazione affidabile e un rischio di insolvenza dell'emittente assolutamente trascurabile.

Ha contestato anche la fondatezza della domanda di nullità del contratto quadro per mancanza di forma scritta, corrispondente a quanto prescritto dal Tuf, ed anche la rilevanza della mancata indicazione della facoltà di recesso, sulla base del rilievo che l'articolo 30 del Tuf era applicabile soltanto all'ipotesi di collocamento e non anche a quelle di negoziazione, quale quella in esame.

Ha affermato di aver informato l'attrice del fatto che l'acquisto riguardava titoli negoziati fuori mercato ed anche di aver assolto gli obblighi informativi propri dell'intermediario finanziario, eccependo al riguardo il concorso del fatto colposo della attrice e la necessità di dedurre dall'eventuale risarcimento da assegnarle l'ammontare degli interessi ed il valore delle obbligazioni.

Ha pertanto concluso per il rigetto delle domande dell'attrice e, in subordine, chiedendo di dedursi dal risarcimento il valore attuale dei titoli, l'ammontare delle cedole prodotte e un importo da determinare in via di equità in considerazione del concorso colposo della attrice, come in epigrafe.

Senza istruzione, non essendo state dedotte prove, la causa è stata assunta in decisione all'udienza del 20.3.2013, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, ed entrambe le parti hanno provveduto successivamente, entro i termini loro assegnati, a depositare fascicolo e conclusionale.

* * * * *

Il 24 gennaio 2000 l'attrice concluse con la convenuta un contratto di conto corrente, deposito titoli ed intermediazione in valori mobiliari, sottoscritto sia dalla attrice sia dal promotore finanziario che se ne occupò sia da un procuratore della convenuta, che contiene la dichiarazione della attrice circa il diniego alla richiesta di fornire informazioni circa la sua situazione finanziaria e, nella seconda facciata, l'informativa prevista dalla delibera Consob numero 10.629 del 1997 in ordine al consenso dell'attrice medesima al trattamento dei dati personali (documento 1 dell'attrice).

La banca convenuta ha prodotto, come documento numero 2, quella che sembra essere l'ultima pagina di un contratto, sottoscritta dalla attrice in data 26 gennaio 2000, nella quale vi è solamente il riferimento agli acquisti compiuti nell'ambito dei servizi di gestione patrimoniale ed alle commissioni ed altri oneri, nonché, come documento numero 5, condizioni generali di contratto, definite come norme contrattuali sulla prestazione dei servizi bancari e finanziari da parte della banca convenuta, non sottoscritte dalla convenuta, ed infine, come documento 6, un documento sui rischi generali di investimento in strumenti finanziari predisposto dalla convenuta medesima.

Documenti che, come eccepito dalla attrice, non paiono idonei a soddisfare i requisiti minimi di contenuto-forma richiesti dalla legge per il contratto quadro di intermediazione finanziaria.

Neppure la copia del contratto prodotta dalla banca come documento 7 pare idonea a consentire di ritenere integrato il suddetto requisito di forma scritta, in quanto le norme contrattuali sulla prestazione dei servizi bancari e finanziari da parte della banca convenuta, divise in quattro parti, non risultano sottoscritte dalla attrice, mentre risulta sottoscritto solamente il documento sui rischi generali di investimento prodotto come documento 8.

La dichiarazione resa dalla attrice, riportata sulla facciata del contratto, di aver letto le norme contrattuali sulla prestazione dei servizi bancari e finanziari da parte della convenuta, indicate come riportate sul retro del modulo contrattuale, risulta sottoscritta solo nella facciata e non consente pertanto di ritenere soddisfatto tale requisito, essendo stata prodotta una copia di tale contratto costituita da più fogli disgiunti, uniti solo meccanicamente all'atto della loro produzione in giudizio, di cui solo le parti generali risultano sottoscritte dall'attrice, e non anche quelle normative che, come accennato, risultano



staccate da quelle sottoscritte e disgiunte da queste, alle quali sono state unite meccanicamente soltanto al momento della loro produzione in giudizio e dunque non possono essere ritenute retrostanti il testo sottoscritto dalla attrice o, comunque, da quest'ultima conosciute ed approvate.

Ne consegue, come peraltro già ritenuto in altra decisione di questo Tribunale del 12 dicembre 2011, prodotta in copia dalla attrice come documento 11 e dalla quale non vi sono ragioni per discostarsi, l'insufficienza di tali documenti ad integrare i requisiti minimi di contenuto-forma richiesti dalla legge per la valida stipulazione di un contratto quadro di intermediazione mobiliare.

È noto, infatti, come ai sensi del secondo comma dell'articolo 30 del regolamento Consob 11.522 del 1998 il contratto quadro, oltre che redatto in forma scritta, deve necessariamente specificare i servizi forniti, stabilire il periodo di validità, indicare le modalità attraverso cui impartire ordini, prevedere la documentazione da fornire all'investitore, indicare le modalità di costituzione della provvista o garanzia.

La copia del contratto quadro di intermediazione in valori mobiliari prodotta dalla attrice non ha un contenuto conforme a quanto richiesto, non contenendo le disposizioni che regolano i servizi di ricezione e di trasmissione di ordini (essendone sottoscritte solo la facciata e non anche le parti normative che, come evidenziato, non sono sottoscritte e dalla facciata risultano staccate e disgiunte).

Ciò, come già evidenziato nella citata sentenza dell'11 dicembre 2011, alla quale si ritiene di conformarsi, anche ai sensi del primo comma dell'articolo 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, non consente di ritenere rispettato il contenuto minimo richiesto dalla legge per la validità del contratto quadro.

Ne consegue la fondatezza della domanda di accertamento della nullità del contratto quadro concluso dalla attrice con la banca convenuta il 26 gennaio 2000 per difetto di requisiti minimi di contenuto-forma, del tutto mancanti nella copia di tale contratto prodotta dalla attrice.

Tale nullità non è, poi, suscettibile di sanatoria, giacché la nullità si configura come vizio insanabile, per cui il negozio nullo non può essere né convalidato né ratificato o confermato, tranne alcune deroghe espressamente previste dalla legge (artt. 590 e 799 c.c.).

Non sembra, poi, ravvisabile una condotta dell'attrice contraria a buona fede o che la stessa sia priva di interesse ad agire, essendo, in questa ipotesi, del tutto mancante il contratto quadro, a causa della carenza del suddetto ineludibile requisito di contenuto-forma.

Ciò comporta la condanna della convenuta alla restituzione di tutta la somma investita, pari ad euro 20.174,31, come si ricava dalla nota informativa prodotta dall'attrice come documento 3, dalla data della domanda giudiziale, dunque dal 15 febbraio 2012, trattandosi di restituzione di indebito non ricevuto in malafede.

Non sembra, infatti, condivisibile né fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata al riguardo dalla convenuta, per non essere intercorso con la stessa il rapporto negoziale, non essendo la stessa convenuta emittente dei titoli acquistati dall'attrice, in quanto la convenuta, nella sua veste di intermediaria finanziaria, dopo aver ricevuto l'ordine di acquisto della attrice, ha provveduto ad acquistare per suo conto i titoli oggetto dell'ordine, ricevendo la relativa provvista, con la conseguente obbligazione restitutoria per l'ipotesi di nullità del contratto quadro e dell'ordine di acquisto, che ne costituisce atto esecutivo.

Non vi è, poi, domanda per la restituzione dei titoli e dei relativi interessi, in relazione ai quali l'attrice ha solamente domandato la loro deduzione dell'eventuale risarcimento da assegnare alla attrice, con la conseguenza che non può provvedersi al riguardo.



Non può invece essere accolta la domanda di condanna al pagamento della rivalutazione monetaria su detta somma, trattandosi di un debito di valuta, atteso che la domanda di un creditore per debito di valuta diretta ad ottenere la rivalutazione monetaria automatica della somma dovutagli con i relativi interessi sulla somma rivalutata, come se fosse debito di valore, non può essere considerata equivalente o comprensiva di quella tendente ad ottenere il risarcimento dell'ulteriore danno ex art. 1224 c.c., sia per l'oggettiva diversità delle due pretese sia perché, al fine di ottenere il maggior danno derivante dalla svalutazione monetaria, il creditore ha l'onere di proporre espressa domanda nonché di dimostrare le ragioni che la giustificano (così, Cass., 29.3.1996, n. 2960).

L'accoglimento della domanda principale proposta dall'attrice, di accertamento della nullità del contratto quadro e restituzione della somma investita, esclude la necessità di esaminare le altre domande proposte dall'attrice medesima, formulate in via di subordine.

Non si ravvisano, infine, ragioni per discostarsi alla regola secondo cui le spese seguono la soccombenza, con la conseguenza che la convenuta deve essere condannata a rimborsarle per intero alla attrice.

Poiché il credito per le spese processuali sorge al momento della liquidazione da parte del giudice (dunque con la deliberazione della sentenza nella data indicata in calce), essa deve avvenire alla stregua della disciplina in tale momento vigente ed, in particolare, del d.M. 20.7.2012 n. 140, entrato in vigore il giorno successivo a quella sua pubblicazione sulla gazzetta ufficiale n. 195 del 22.8.2012, le cui disposizioni si applicano, secondo quanto stabilito dall'art. 41, alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.

Ora, in mancanza di prova di pattuizioni tra la parte vittoriosa ed il suo difensore, tenuto conto del valore della causa (determinato in base all'ammontare della domanda) e degli effetti della decisione, della apprezzabile complessità della controversia e della importanza delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata e del complessivo risultato del giudizio, le spese si liquidano come segue:

- fase di studio: € 850;
- fase introduttiva: € 450;
- fase istruttoria: € 1.000;
- fase decisoria: € 1.200.

Per complessivi € 3.500, oltre c.p.a. ed i.v.a., oltre ad € 225,90 per anticipazioni risultanti dagli atti e quindi documentate.

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così provvede:

- Dichiarare la nullità del contratto di intermediazione in valori mobiliari concluso da [REDACTED] con la S.p.a. [REDACTED] il 26.1.2000 e dell'ordine di acquisto di obbligazioni Parmalat disposto dalla [REDACTED] il 2.8.2011.
- Dichiarare tenuta e condanna la S.p.a. [REDACTED] a corrispondere a [REDACTED] la somma complessiva di euro 20.174,31, oltre agli interessi di mora al saggio legale dal 15.2.2012.
- Condanna la S.p.a. [REDACTED] a rimborsare [REDACTED] le spese processuali che si liquidano in Euro 225,90 per anticipazioni non imponibili ed Euro 3.500 per onorari, oltre c.p.a. ed i.v.a., da distrarsi a favore dell'Avvocato Zuccarello, che le ha anticipate.

Così deciso in Torino, addì 15.7.2013, con sentenza depositata in Cancelleria in pari data, interamente redatta dall'estensore mediante scritturazione elettronica.



IL GIUDICE
Giovanni Liberati

